

# COVID-19

## Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52

### PREMESSA

Con il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, entrato in vigore il 17 giugno 2020, è stata estesa a tutti i settori produttivi la possibilità di fruire senza soluzione di continuità delle 18 settimane di ammortizzatori sociali correlati a riduzioni e/o sospensioni dell'attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sono state altresì apportate importanti proroghe ai termini di presentazione delle domande sia relative ai predetti ammortizzatori sociali sia a quelle in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro.

### **I. MODIFICHE AL REGIME DI PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID-19 (CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA)**

Come è noto, gli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL "*Cura Italia*"), prevedevano originariamente, in caso di riduzioni e sospensioni dell'attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso agli ammortizzatori sociali nella misura non superiore a 9 settimane da fruirsi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

A seguito delle modifiche introdotte ai suddetti articoli dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL "*Rilancio*"), i soli datori di lavoro che avessero interamente fruito le 9 settimane originariamente previste potevano (e possono) fruire, sempre entro il 31 agosto 2020, di ulteriori 5 settimane e di altre 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020 (a condizione di aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane).

Il DL Rilancio ha operato un'eccezione esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori Turismo, Fiere e Congressi, Parchi Divertimento, Spettacolo dal vivo e Sale Cinematografiche, ai quali – fermo restando il requisito dell'intera fruizione delle 14 settimane – era consentito fruire delle predette 4 settimane anche antecedentemente al 1° settembre 2020.

**Il Decreto-Legge n. 52/2020 qui in esame estende a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore di appartenenza, la possibilità di fruire, senza soluzione di continuità, delle suddette 18 settimane.**

## **II. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FRUIZIONE DEI SUDETTI TRATTAMENTI**

Il Decreto-Legge n. 52/2020 introduce nuovi termini per la presentazione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali per COVID-19:

- ◆ per le sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, la domanda dovrà essere presentata entro il 15 luglio 2020;
- ◆ per le sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio tra il 1° maggio e il 16 giugno 2020, la domanda dovrà essere presentata entro il 17 luglio 2020;
- ◆ per le sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio a partire dal 17 giugno 2020, la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

## **III. RIMESSIONE IN TERMINI PER DOMANDE ERRATE**

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o, comunque, con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, hanno tempo trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento per presentare la domanda nelle modalità corrette e/o per gli ammortizzatori sociali a cui hanno effettivamente diritto.

Quanto sopra sarà possibile anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione.

La presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

## **IV. OBBLIGHI COMUNICATIVI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL'INPS**

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale (il quale avviene *ex lege* nel caso della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e su istanza del datore di lavoro negli altri due casi), il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento, o per il saldo dell'integrazione salariale entro i seguenti termini:

- ◆ entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- ◆ entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione se detta adozione ha luogo dopo la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- ◆ entro il 17 luglio 2020 per i periodi di sospensione/riduzione conclusi entro il 30 aprile 2020.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## V. ULTERIORI PROROGHE DI TERMINI

Il termine per la presentazione delle domande per il **reddito di emergenza**, originariamente fissato al 30 giugno 2020 dall'articolo 82 del DL Rilancio, è stato prorogato al 31 luglio 2020.

Il termine per la presentazione delle domande di **emersione dei rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo**, originariamente fissato al 15 luglio 2020 dall'articolo 103 del DL Rilancio, è stato prorogato al 15 agosto 2020.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Labour**

- ◆ **Avv. Roberta Di Vieto:** [roberta.di.vieto@studiopirola.com](mailto:roberta.di.vieto@studiopirola.com)
- ◆ **Avv. Umberto Orso-Giacone:** [umberto.orsogiacone@studiopirola.com](mailto:umberto.orsogiacone@studiopirola.com)